

Gazzetta ufficiale

L 438

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

63° anno

28 dicembre 2020

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2202 della Commissione, del 22 dicembre 2020, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona nell'elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione europea di partite di animali d'acquacoltura ⁽¹⁾ 1
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2203 della Commissione, del 22 dicembre 2020, che modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio di paesi terzi dai quali è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi ⁽¹⁾ 4
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2204 della Commissione, del 22 dicembre 2020, che modifica gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona negli elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione determinati animali e carni fresche ⁽¹⁾ 7
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2205 della Commissione, del 22 dicembre 2020, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alla dipendenza della Corona di Guernsey nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui è consentita l'introduzione nell'Unione di partite di pollame e prodotti a base di pollame ⁽¹⁾ 11
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2206 della Commissione, del 22 dicembre 2020, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 119/2009 per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito nell'elenco dei paesi terzi, o di parti di essi, autorizzati a introdurre nell'Unione partite di carni di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d'allevamento ⁽¹⁾ 15

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2207 della Commissione, del 22 dicembre 2020, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati per l'introduzione nell'Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano ⁽¹⁾	18
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2208 della Commissione, del 22 dicembre 2020, che inserisce il Regno Unito tra i paesi terzi autorizzati a importare nell'Unione partite di fieno e paglia ⁽¹⁾	21
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2209 della Commissione, del 22 dicembre 2020, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona nell'elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l'ingresso nell'Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano ⁽¹⁾	24
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2210 della Commissione, del 22 dicembre 2020, che modifica gli allegati III, VI, VII, IX, X, XI e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni relative alla zona protetta dell'Irlanda del Nord e i divieti e le prescrizioni per l'introduzione nell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti in provenienza dal Regno Unito ⁽¹⁾	28
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2211 della Commissione, del 22 dicembre 2020, che modifica l'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda il Regno Unito	41

DECISIONI

★ Decisione di esecuzione (UE) 2020/2212 della Commissione, del 22 dicembre 2020, che modifica l'allegato della decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE del Regno Unito e della dipendenza della Corona di Jersey [notificata con il numero C(2020) 9453] ⁽¹⁾	44
★ Decisione di esecuzione (UE) 2020/2213 della Commissione, del 22 dicembre 2020, che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi o parti dei paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione di partite di determinati prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2020) 9547] ⁽¹⁾	48
★ Decisione di esecuzione (UE) 2020/2214 della Commissione, del 22 dicembre 2020, che modifica l'allegato I della decisione di esecuzione 2012/137/UE per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito nell'elenco dei paesi terzi, o parti di essi, dai quali è autorizzata l'importazione nell'Unione di sperma di animali domestici della specie suina [notificata con il numero C(2020) 9551] ⁽¹⁾	51
★ Decisione di esecuzione (UE) 2020/2215 della Commissione, del 22 dicembre 2020, che modifica l'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito e ad alcune dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di sperma di animali della specie bovina [notificata con il numero C(2020) 9552] ⁽¹⁾	54

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2020/2216 della Commissione, del 22 dicembre 2020, che modifica l'allegato I della decisione 2006/168/CE per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito e ad alcune dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di embrioni di bovini ⁽¹⁾** 57
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2020/2217 della Commissione, del 22 dicembre 2020, che modifica gli allegati I e III della decisione 2010/472/UE per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito negli elenchi dei paesi terzi o di parti di essi da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina [notificata con il numero C(2020) 9554] ⁽¹⁾** 60
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2020/2218 della Commissione, del 22 dicembre 2020, che modifica l'allegato della decisione 2011/163/UE per quanto riguarda l'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati dal Regno Unito e dalle dipendenze della Corona [notificata con il numero C(2020) 9556] ⁽¹⁾** 63
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2020/2219 della Commissione, del 22 dicembre 2020, relativa all'equivalenza delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, e dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti nel Regno Unito [notificata con il numero C(2020) 9590] ⁽¹⁾ ..** 66

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2202 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2020

che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona nell'elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione europea di partite di animali d'acquacoltura

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22 e l'articolo 61, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le prescrizioni per l'importazione nell'Unione di animali d'acquacoltura. Più specificamente, l'allegato III di tale regolamento reca l'elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione di partite di animali d'acquacoltura.
- (2) Il Regno Unito ha fornito le garanzie necessarie prescritte dal regolamento (CE) n. 1251/2008 affinché il Regno Unito e le dipendenze della Corona di Guernsey, dell'Isola di Man e di Jersey figurino nell'elenco di cui all'allegato III di tale regolamento alla fine del periodo di transizione previsto dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (l'accordo di recesso), ferma restando l'applicazione del diritto dell'Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo. Tenendo conto delle garanzie fornite dal Regno Unito, detto paese terzo e le dipendenze della Corona dovrebbero essere inseriti nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008.
- (4) Poiché il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 è così modificato:

- 1) dopo la voce relativa alle Isole Cook sono inserite le voci seguenti relative al Regno Unito e a Guernsey:

«GB	Regno Unito (*)	X	X	X		Intero paese
GG	Guernsey	X	X	X		Intero paese

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»

- 2) dopo la voce relativa a Israele sono inserite le voci seguenti relative all'Isola di Man e a Jersey:

«IM	Isola di Man	X				Intero paese
JE	Jersey	X	X	X		Intero paese».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2203 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 2020****che modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio di paesi terzi dai quali è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, lettera i), l'articolo 12, paragrafi 1, 4 e 5, l'articolo 13, paragrafo 2, e gli articoli 15, 16, 17 e 19,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽³⁾, in particolare l'articolo 52,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce le condizioni per l'introduzione nell'Unione di partite di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi. Più specificamente, l'allegato I di tale regolamento di esecuzione stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio di paesi terzi dai quali è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi.
- (2) Il Regno Unito ha fornito le garanzie necessarie prescritte dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 affinché il Regno Unito e le dipendenze della Corona di Guernsey, dell'Isola di Man e di Jersey figurino nell'elenco di cui all'allegato I di detto regolamento di esecuzione dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (l'accordo di recesso), ferma restando l'applicazione del diritto dell'Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo. Tenendo conto delle garanzie fornite dal Regno Unito, detto paese terzo e le dipendenze della Corona dovrebbero essere inseriti nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659.

⁽¹⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

⁽²⁾ GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, del 12 aprile 2018, relativo alle condizioni per l'introduzione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (GU L 110 del 30.4.2018, pag. 1).

- (3) Per quanto riguarda lo stato sanitario degli equidi nel Regno Unito e nelle dipendenze della Corona, detto paese terzo e le dipendenze della Corona dovrebbero rientrare nel gruppo sanitario A e dovrebbero essere autorizzati tutti i tipi di ammissione e l'ingresso di tutte le categorie di equidi.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659.
- (5) Poiché il periodo di transizione previsto nell'accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 è così modificato:

1) dopo la voce relativa alle Isole Falkland è inserita la voce seguente:

«GB	Regno Unito (*)	GB-0	Tutto il paese	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
GG	Guernsey	GG-0	Tutto il paese	A	X	X	X		X						X	

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»;

2) dopo la voce relativa a Israele è inserita la voce seguente:

«IM	Isola di Man	IM-0	Tutto il paese	A	X	X	X		X						X»;	
-----	--------------	------	----------------	---	---	---	---	--	---	--	--	--	--	--	-----	--

3) dopo la voce relativa all'Islanda è inserita la voce seguente:

«JE	Jersey	JE-0	Tutto il paese	A	X	X	X		X						X»	
-----	--------	------	----------------	---	---	---	---	--	---	--	--	--	--	--	----	--

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2204 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 2020****che modifica gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona negli elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione determinati animali e carni fresche****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a), e l'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), primo capoverso,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva e punti 1 e 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, frase introduttiva e lettera c),

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo e secondo comma, e l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ⁽⁴⁾ istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione determinati animali e carni fresche e definisce le condizioni di certificazione veterinaria. Esso dispone che le partite di ungulati e di carni fresche di tali animali destinate al consumo umano possano essere introdotte nell'Unione solo da paesi terzi che soddisfano le condizioni stabilite da tale regolamento. Più specificamente, l'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 reca un elenco di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione partite di ungulati diversi dagli equidi, mentre l'allegato II, parte 1, reca un elenco di paesi terzi, territori e loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione partite di carni fresche di ungulati, comprese quelle degli equidi.
- (2) Il Regno Unito ha fornito le garanzie necessarie prescritte dal regolamento (UE) n. 206/2010 affinché il Regno Unito e le dipendenze della Corona di Guernsey, dell'Isola di Man e di Jersey figurino negli elenchi di cui all'allegato I, parte 1, e all'allegato II, parte 1, di detto regolamento dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (l'accordo di recesso), ferma restando l'applicazione del diritto dell'Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo. Tenendo conto delle garanzie fornite dal Regno Unito, detto paese terzo e le dipendenze della Corona dovrebbero essere inseriti negli elenchi di cui all'allegato I, parte 1, e all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.

⁽¹⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

⁽²⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

- (3) Conformemente alle condizioni sanitarie per l'importazione stabilite all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione ⁽⁵⁾, un paese terzo può applicare le deroghe all'esame atto ad individuare la presenza di *Trichine* di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento soltanto se ha informato la Commissione circa l'applicazione di tali deroghe e se figura negli elenchi a tal fine previsti, tra l'altro, nei pertinenti allegati del regolamento (UE) 206/2010. Il 4 dicembre 2020 il Regno Unito ha informato la Commissione della sua intenzione di applicare una deroga all'esame atto ad individuare la presenza di *Trichine* nei suini domestici non svezzati di età inferiore a cinque settimane in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375. Il Regno Unito dovrebbe pertanto figurare nell'elenco di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 come paese terzo che applica tale deroga a determinati suini vivi e alle loro carni. Il Regno Unito è finora l'unico paese terzo ad aver chiesto una deroga all'esame atto ad individuare la presenza di *Trichine*.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010.
- (5) Poiché il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni (GU L 212 dell'11.8.2015, pag. 7).

ALLEGATO

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 sono così modificati:

1) nell'allegato I, la parte 1 è così modificata:

a) dopo la voce relativa al Cile sono inserite le voci seguenti relative al Regno Unito e a Guernsey:

«GB-Regno Unito (*****)»	GB-0	Intero paese			
	GB-1	Inghilterra e Galles	BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y, POR-X, POR-Y, RUM, SUI		III, IVa, V, IX, XI
	GB-2	Scozia	BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y, POR-X, POR-Y, RUM, SUI		II, III, IVa, V, IX, XI
GG-Guernsey	GG-0	Intero paese	BOV-X, OVI-X, POR-X RUM		V, IX»;

b) dopo la voce relativa alla Groenlandia è inserita la voce seguente relativa all'Isola di Man:

«IM-Isola di Man	IM-0	Intero paese	BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y		II, III, IVa, V, IX»;
------------------	------	--------------	-------------------------------------	--	----------------------------------

c) dopo la voce relativa all'Islanda è inserita la voce seguente relativa a Jersey:

«JE-Jersey	JE-0	Intero paese	BOV-X, BOV-Y		IVa»;
------------	------	--------------	-----------------	--	--------------

d) la condizione specifica «XI» è sostituita dalla seguente:

«“XI”: i suini domestici non svezzati di età inferiore a cinque settimane sono esentati dall'esame atto ad individuare la presenza di *Trichine*.»;

e) è aggiunta la nota seguente concernente la voce relativa al Regno Unito:

«(*****) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»;

2) l'allegato II è così modificato:

a) la parte 1 è così modificata:

i) dopo la voce relativa alle Isole Falkland sono inserite le voci seguenti:

«GB- Regno Unito (***)	GB-0	Intero paese	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW	K			
GG-Guernsey	GG-0	Intero paese»;					

ii) dopo la voce relativa a Israele è inserita la voce seguente:

«IM-Isola di Man	IM-0	Intero paese	BOV, OVI, POR»;				
------------------	------	--------------	--------------------	--	--	--	--

iii) dopo la voce relativa all'Islanda è inserita la voce seguente:

«JE-Jersey	JE-0	Intero paese»;					
------------	------	----------------	--	--	--	--	--

iv) è aggiunta la nota seguente concernente la voce relativa al Regno Unito:

«(***) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»;

b) nella parte 2, garanzie supplementari, la lettera «K» è sostituita dalla seguente:

«“K”: i suini domestici non svezzati di età inferiore a cinque settimane sono esentati dall'esame atto ad individuare la presenza di *Trichine*.».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2205 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 2020****che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alla dipendenza della Corona di Guernsey nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui è consentita l'introduzione nell'Unione di partite di pollame e prodotti a base di pollame****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva e punti 1 e 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, frase introduttiva e lettera c),vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽²⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 25, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione ⁽³⁾ istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione») e definisce le rispettive condizioni di certificazione veterinaria. Esso dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1.
- (2) Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, zona o compartimento da cui sono importati prodotti nell'Unione devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).
- (3) Il Regno Unito ha fornito le garanzie necessarie prescritte dal regolamento (CE) n. 798/2008 affinché il Regno Unito e la dipendenza della Corona di Guernsey figurino nell'allegato I, parte 1, di tale regolamento dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (l'accordo di recesso), ferma restando l'applicazione del diritto dell'Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo. Tenendo conto delle garanzie fornite dal Regno Unito, detto paese terzo e la dipendenza della Corona di Guernsey dovrebbero essere inseriti nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008.
- (4) Dal novembre 2020, tuttavia, il Regno Unito ha confermato una serie di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H5N8 sul suo territorio, alcuni dei quali non avranno trovato soluzione entro il 1° gennaio 2021. Non è pertanto possibile considerare indenne dalla malattia l'intero territorio del Regno Unito.

⁽¹⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

- (5) Il Regno Unito ha presentato informazioni sulla situazione epidemiologica nel suo territorio e sulle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'HPAI. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione. Sulla base di tale valutazione e delle garanzie fornite dal Regno Unito, è opportuno imporre restrizioni all'introduzione nell'Unione di partite di pollame e prodotti a base di pollame provenienti dalle zone colpite dall'HPAI che le autorità veterinarie del Regno Unito hanno sottoposto a restrizioni a causa della comparsa di focolai.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008.
- (7) Poiché il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, dopo la voce relativa alla Cina sono inserite le seguenti voci:

«GB - Regno Unito (*)	GB-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E							
GB-1	L'intero territorio del Regno Unito, esclusa la zona GB-2		BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20		N			A		
			WGM							
			POU, RAT		N					
GB-2	Il territorio del Regno Unito corrispondente a:									
GB-2.1	contea del North Yorkshire: l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.30 e W1.47		BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20		N P2	1.1.2021		A		
			WGM		P2	1.1.2021				
			POU, RAT		N P2	1.1.2021				
GB-2.2	contea del North Yorkshire: l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.29 e W1.45		BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20		N P2	1.1.2021		A		
			WGM		P2	1.1.2021				
			POU, RAT		N P2	1.1.2021				
GB-2.3	contea di Norfolk: l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.49 e E0.95		BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20		N P2	1.1.2021		A		
			WGM		P2	1.1.2021				
			POU, RAT		N P2	1.1.2021				
GB-2.4	contea di Norfolk: l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova		BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20		N P2	1.1.2021		A		
			WGM		P2	1.1.2021				

		sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.72 e E0.15	POU, RAT		N P2	1.1.2021				
GG - Guernsey	GG-0	L'intero territorio	BPP, LT20		N			A		

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2206 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2020

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 119/2009 per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito nell'elenco dei paesi terzi, o di parti di essi, autorizzati a introdurre nell'Unione partite di carni di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d'allevamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, punto 1, primo capoverso, e punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, frase introduttiva e lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione per l'introduzione nell'Unione di partite di carni di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d'allevamento. Più specificamente, l'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009 reca un elenco dei paesi terzi e di parti di essi autorizzati a introdurre nell'Unione tali partite.
- (2) Il Regno Unito ha fornito le garanzie necessarie prescritte dal regolamento (CE) n. 119/2009 per figurare nell'allegato I, parte 1, di tale regolamento dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (l'accordo di recesso), ferma restando l'applicazione del diritto dell'Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo. Tenendo conto delle garanzie fornite dal Regno Unito, detto paese terzo dovrebbe essere inserito nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 119/2009.
- (4) Poiché il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell'importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d'allevamento (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009 è così modificato:

- 1) dopo la voce relativa alla Russia è inserita la voce seguente relativa al Regno Unito:

«Regno Unito (*)	GB	WL		RM		WM	»;
------------------	----	----	--	----	--	----	----

- 2) alla fine dell'elenco dei paesi terzi, di parti di essi e delle garanzie complementari è aggiunta la nota seguente concernente la voce relativa al Regno Unito:

«(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2207 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 2020****che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati per l'introduzione nell'Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, punto 1, primo capoverso, e punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione per l'introduzione nell'Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano e l'elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di tali partite. Più specificamente, l'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 reca l'elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano.
- (2) Il Regno Unito ha fornito le garanzie necessarie prescritte dal regolamento (UE) n. 605/2010 affinché il Regno Unito e le dipendenze della Corona di Guernsey, dell'Isola di Man e di Jersey figurino nell'elenco di cui all'allegato I di detto regolamento dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (l'accordo di recesso), ferma restando l'applicazione del diritto dell'Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo.
- (3) Tenendo conto delle garanzie fornite dal Regno Unito, detto paese terzo e le dipendenze della Corona dovrebbero essere inseriti nell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010.
- (5) Poiché il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 è così modificato:

- 1) dopo la voce relativa all'Etiopia sono inserite le voci seguenti relative al Regno Unito e a Guernsey:

«GB	Regno Unito (*)	+	+	+
GG	Guernsey	+	+	+

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»;

- 2) dopo la voce relativa a Israele è inserita la voce seguente relativa all'Isola di Man:

«IM	Isola di Man	+	+	+»;
-----	--------------	---	---	-----

- 3) dopo la voce relativa all'Islanda è inserita la voce seguente relativa a Jersey:

«JE	Jersey	+	+	+».
-----	--------	---	---	-----

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2208 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 2020****che inserisce il Regno Unito tra i paesi terzi autorizzati a importare nell'Unione partite di fieno e paglia****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 128, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Alcuni prodotti vegetali, tra cui fieno e paglia, comportano un rischio di diffusione di malattie infettive o contagiose agli animali.
- (2) L'articolo 128, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 stabilisce gli elementi che dovrebbero essere inclusi nelle misure necessarie per contenere tali rischi.
- (3) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione ⁽²⁾ prevede controlli veterinari per i prodotti vegetali elencati nell'allegato IV dello stesso regolamento, compresi fieno e paglia. L'allegato V di detto regolamento elenca i paesi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare fieno e paglia e precisa le condizioni a cui avvengono tali importazioni.
- (4) I codici NC per il fieno e la paglia sono indicati nell'allegato I, capitolo 12, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione ⁽³⁾.
- (5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione ⁽⁴⁾ ha abrogato il regolamento (CE) n. 136/2004, prevedendo tuttavia che l'articolo 9 e gli allegati IV e V di quest'ultimo continuano ad applicarsi fino al 21 aprile 2021.
- (6) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 si applica al fieno e alla paglia che entrano nell'Unione. Tale regolamento di esecuzione stabilisce norme dettagliate per i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici da eseguire sul fieno e sulla paglia ai posti di controllo frontaliere.

⁽¹⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontaliere della Comunità sui prodotti importati dai paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione, del 18 novembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere e recante modifica della decisione 2007/275/CE (GU L 312 del 3.12.2019, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione, del 25 novembre 2019, che stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 128).

- (7) In considerazione del fatto che il periodo di transizione previsto dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (accordo di recesso) termina il 31 dicembre 2020, il Regno Unito ha chiesto di poter continuare le sue esportazioni di fieno e paglia nell'Unione.
- (8) Va inoltre sottolineato che il fieno e la paglia sono prodotti che possono presentare rischi per la salute degli animali. L'attuale situazione zoonosanitaria del Regno Unito non desta tuttavia preoccupazioni in relazione alle esportazioni di fieno e paglia nell'Unione. È pertanto opportuno sottoporre il fieno e la paglia originari del Regno Unito a controlli documentali, di identità e fisici presso il posto di controllo frontaliero di primo arrivo nell'Unione.
- (9) Il Regno Unito ha fornito le garanzie necessarie che avrebbero soddisfatto il regolamento (CE) n. 136/2004 affinché un paese terzo figurasse nell'elenco di cui all'allegato V di tale regolamento e sia incluso nell'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare fieno e paglia. Tenuto conto dei rischi potenziali per la salute degli animali e delle garanzie fornite dal Regno Unito, tale paese terzo dovrebbe figurare tra i paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare fieno e paglia, ferma restando l'applicazione del diritto dell'Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo.
- (10) La direttiva 97/78/CE del Consiglio ⁽⁵⁾, che ha fornito la base giuridica per il regolamento (CE) n. 136/2004, è stata abrogata dall'articolo 146, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 e non ha quindi potuto fungere da base giuridica per l'inclusione del Regno Unito nell'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004.
- (11) Poiché l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri possono importare fieno e paglia di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 è ancora applicabile fino al 21 aprile 2021, la Commissione non ha ancora adottato alcun atto delegato a norma dell'articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 per stabilire che il fieno e la paglia entrano nell'Unione esclusivamente da un paese terzo o da una regione di un paese terzo che figura in un elenco compilato dalla Commissione a tale scopo. Non è di conseguenza possibile includere il Regno Unito in un tale elenco a norma dell'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625. È pertanto opportuno inserire il Regno Unito tra i paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare fieno e paglia soggetti alle norme dettagliate sulle operazioni da svolgere sulle merci soggette a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130.
- (12) In attesa della sostituzione dell'elenco di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 mediante una misura adottata a norma del regolamento (UE) 2017/625, è opportuno autorizzare le importazioni nell'Unione di fieno e paglia provenienti dal Regno Unito e da esso originari. Ciò permetterebbe di proseguire gli scambi con il Regno Unito e tenere conto, al tempo stesso, dell'attuale situazione zoonosanitaria del Regno Unito.
- (13) Poiché il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzate le importazioni nell'Unione di fieno [codice NC ex 1214 90, di cui all'allegato I, capitolo 12, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007] e paglia [codice NC ex 1213 00 00, di cui all'allegato I, capitolo 12, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007] provenienti da o originari della Gran Bretagna e delle dipendenze della Corona.

⁽⁵⁾ Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2209 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 2020****che modifica gli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona nell'elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l'ingresso nell'Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione ⁽²⁾ integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le condizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, al fine di garantire che siano conformi alle prescrizioni applicabili della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti. Tali condizioni comprendono l'identificazione degli animali e delle merci destinati al consumo umano che possono entrare nell'Unione esclusivamente dai paesi terzi o regioni che figurano in un elenco conformemente all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione ⁽³⁾ istituisce gli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione dal punto di vista della sicurezza alimentare, in particolare di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano, di altri prodotti della pesca e di cosce di rana e lumache preparate conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (3) Il Regno Unito ha fornito le garanzie necessarie prescritte dal regolamento delegato (UE) 2019/625 affinché il Regno Unito e le dipendenze della Corona di Guernsey, dell'Isola di Man e di Jersey figurino negli elenchi di cui agli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (l'accordo di recesso), ferma restando l'applicazione del diritto dell'Unione nel e al Regno Unito

⁽¹⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione, del 5 marzo 2019, relativo agli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali elenchi (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 31).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

nei confronti dell'Irlanda del Nord, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo. Tenendo conto delle garanzie fornite dal Regno Unito, detto paese terzo e le dipendenze della Corona dovrebbero essere inseriti negli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626.

- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626.
- (5) Poiché il periodo di transizione previsto nell'accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 sono così modificati:

1) l'allegato I è così modificato:

a) dopo la voce relativa al Cile, sono inserite le voci seguenti:

«GB	Regno Unito *	
GG	Guernsey	

* A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»;

b) dopo la voce relativa alla Groenlandia, sono inserite le voci seguenti:

«IM	Isola di Man	
JE	Jersey»	

2) l'allegato II è così modificato:

a) dopo la voce relativa al Gabon, è inserita la voce seguente:

«GB	Regno Unito *	
-----	---------------	--

b) dopo la voce relativa alla Georgia, è inserita la voce seguente:

«GG	Guernsey»	
-----	-----------	--

c) dopo la voce relativa a Israele, è inserita la voce seguente:

«IM	Isola di Man»	
-----	---------------	--

d) dopo la voce relativa all'Iran, è inserita la voce seguente:

«JE	Jersey»	
-----	---------	--

3) l'allegato III è così modificato:

a) dopo la voce relativa al Gabon, è inserita la voce seguente:

«GB	Regno Unito *	
-----	---------------	--

b) dopo la voce relativa alla Georgia, è inserita la voce seguente:

«GG	Guernsey»	
-----	-----------	--

c) dopo la voce relativa a Israele, è inserita la voce seguente:

«IM	Isola di Man»	
-----	---------------	--

d) dopo la voce relativa all'Iran, è inserita la voce seguente:

«JE	Jersey»	
-----	---------	--

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2210 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 2020****che modifica gli allegati III, VI, VII, IX, X, XI e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni relative alla zona protetta dell'Irlanda del Nord e i divieti e le prescrizioni per l'introduzione nell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti in provenienza dal Regno Unito****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 3, l'articolo 40, paragrafo 2, l'articolo 41, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 2, l'articolo 54, paragrafo 2, l'articolo 72, paragrafo 2, e l'articolo 74, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce condizioni uniformi per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante. Gli allegati III, VI, VII, IX, X, XI e XII di tale regolamento di esecuzione recano tra l'altro l'elenco delle zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette; l'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l'introduzione nel territorio dell'Unione, unitamente ai paesi terzi, ai gruppi di paesi terzi o alle zone specifiche dei paesi terzi cui si applica il divieto; l'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti originari di paesi terzi e delle corrispondenti prescrizioni particolari per l'introduzione nel territorio dell'Unione; l'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l'introduzione in determinate zone protette in provenienza da paesi terzi o dal territorio dell'Unione; l'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti destinati ad essere introdotti o spostati in zone protette e delle corrispondenti prescrizioni particolari per le zone protette; l'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti e dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali sono richiesti certificati fitosanitari; e l'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario per l'introduzione in una zona protetta in provenienza da determinati paesi terzi di origine o di spedizione.
- (2) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, il regolamento (UE) 2016/2031 e gli atti della Commissione che su di esso si fondano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso.
- (3) Il Regno Unito e parti del territorio di tale paese terzo figurano come zone protette negli elenchi di cui agli allegati III, IX e X del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. I riferimenti al Regno Unito in tali allegati dovrebbero pertanto essere sostituiti da riferimenti all'Irlanda del Nord in tutti i casi in cui l'Irlanda del Nord rientra in tali zone protette.
- (4) Il Regno Unito ha inoltre fornito le garanzie necessarie prescritte dal regolamento (UE) 2016/2031 per figurare, assieme ad altri paesi terzi europei, negli elenchi di cui agli allegati VI e VII, all'allegato XI, parte A, e all'allegato XII, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, ferma restando l'applicazione del diritto dell'Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo.

⁽¹⁾ GUL 317 del 23.11.2016, pag. 4.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GUL 319 del 10.12.2019, pag. 1).

- (5) Il territorio dell'Irlanda del Nord nel Regno Unito è stato riconosciuto come zona protetta temporanea nei confronti di *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard), *Liriomyza trifolii* (Burgess) e *Thaumetopoea processionea* L. fino al 30 aprile 2020. Il Regno Unito ha trasmesso informazioni da cui sembra che l'Irlanda del Nord continui a essere indenne da tali organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette. Il riconoscimento di tale zona protetta temporanea dovrebbe pertanto essere prorogato fino al 30 aprile 2023.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati III, VI, VII, IX, X, XI e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
- (7) Poiché il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati III, VI, VII, IX, X, XI e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati III, VI, VII, IX, X, XI e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 sono così modificati:

(1) l'allegato III è sostituito dal seguente:

«Allegato III

Elenco delle zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e dei rispettivi codici

Le zone protette elencate nella terza colonna della tabella che segue riguardano uno dei seguenti casi:

- a) l'intero territorio dello Stato membro (*)elencato;
- b) il territorio dello Stato membro elencato con le eccezioni indicate tra parentesi;
- c) unicamente la parte del territorio dello Stato membro specificata tra parentesi.

Organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette	Codice EPPO	Zone protette
a) Batteri		
1.	<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i>	ERWIAM
		<ul style="list-style-type: none"> a) Estonia; b) Spagna [escluse le comunità autonome di Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, la comunità autonoma di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipuzcoa nei Paesi Baschi, i distretti (comarcas) di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida nella Comunidad autonoma de Catalunya e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia e i distretti (comarcas) di L'Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante nella Comunidad Valenciana]; c) Francia (Corsica); d) Italia [Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche (esclusi i comuni di Colli al Metauro, Fano, Pesaro e San Costanzo nella provincia di Pesaro e Urbino), Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca e Villafalletto nella provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia (esclusi i comuni di Cesarò nella provincia di Messina; Maniace, Bronte, Adrano nella provincia di Catania; Centuripe, Regalbuto e Troina nella provincia di Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta];

			<p>e) Lettonia;</p> <p>f) Finlandia;</p> <p>g) fino al 30 aprile 2020: Irlanda (esclusa la città di Galway);</p> <p>h) fino al 30 aprile 2020: Italia [Puglia, Lombardia (escluse le province di Milano, Mantova, Sondrio e Varese e i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo nella provincia di Monza Brianza), Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana nella provincia di Padova e i comuni di Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbe, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio e Zimella nella provincia di Verona)];</p> <p>i) fino al 30 aprile 2020: Lituania (escluso il comune di Kėdainiai nella regione di Kaunas);</p> <p>j) fino al 30 aprile 2020: Slovenia (escluse le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e i comuni di Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana e Žužemberk, e le località di Fužina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec e Znojile pri Krki nel comune di Ivančna Gorica);</p> <p>k) fino al 30 aprile 2020: Slovacchia (esclusa la contea di Dunajská Streda, Hronovce e Hronské Kľačany nella contea di Levice, Dvory nad Žitavou nella contea di Nové Zámky, Málinec nella contea di Poltár, Hrhov nella contea di Rožňava, Veľké Ripňany nella contea di Topoľčany, Kazimír, Lubyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zátin nella contea di Trebišov).</p>
2.	<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al.	XANTPR	fino al 30 aprile 2023: Regno Unito (Irlanda del Nord)

b) **Funghi e oomiceti**

1.	<i>Colletotrichum gossypii</i> Southw	GLOMGO	Grecia
2.	<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr.	ENDOPA	a) Cechia; b) Irlanda; c) Svezia; d) Regno Unito (Irlanda del Nord).
3.	<i>Entoleuca mammata</i> (Wahlenb.) Rogers & Ju	HYPOMA	a) Irlanda; b) Regno Unito (Irlanda del Nord).
4.	<i>Gremmeniella abietina</i> (Lagerberg) Morelet	GREMAB	Irlanda

c) **Insetti e acari**

1.	<i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee)	BEMITA	a) Irlanda; b) Svezia; c) Regno Unito (Irlanda del Nord).
2.	<i>Cephalcia lariciphila</i> Wachtl	CEPCAL	a) Irlanda; b) Regno Unito (Irlanda del Nord).
3.	<i>Dendroctonus micans</i> Kugelan	DENCFMI	a) Irlanda; b) Grecia; c) Regno Unito (Irlanda del Nord).
4.	<i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasu-matsu	DRYCKU	a) Irlanda; b) Regno Unito (Irlanda del Nord).
5.	<i>Gilpinia hercyniae</i> Hartig	GILPPO	a) Irlanda; b) Grecia; c) Regno Unito (Irlanda del Nord).
6.	<i>Gonipterus scutellatus</i> Gyllenhal	GONPSC	a) Grecia; b) Portogallo (Azzorre, esclusa l'isola di Terceira).
7.	<i>Ips amitinus</i> Eichhoff	IPXAM	a) Irlanda; b) Grecia; c) Regno Unito (Irlanda del Nord).
8.	<i>Ips cembrae</i> Heer	IPXCE	a) Irlanda; b) Grecia; c) Regno Unito (Irlanda del Nord).
9.	<i>Ips duplicatus</i> Sahlberg	IPXDU	a) Irlanda; b) Grecia; c) Regno Unito (Irlanda del Nord).

10.	<i>Ips sexdentatus</i> Börner	IPSXSE	a) Irlanda; b) Cipro; c) Regno Unito (Irlanda del Nord).
11.	<i>Ips typographus</i> Heer	IPSXTY	a) Irlanda; b) Regno Unito (Irlanda del Nord).
12.	<i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say	LPTNDE	a) Irlanda; b) Spagna (Ibiza e Minorca); c) Cipro; d) Malta; e) Portogallo (Azzorre e Madera); f) Finlandia (distretti di Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa); g) Svezia (contee di Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar e Skåne); h) Regno Unito (Irlanda del Nord).
13.	<i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach)	LIRIBO	a) Irlanda; b) Regno Unito (Irlanda del Nord).
14.	<i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard)	LIRIHU	a) Irlanda; b) fino al 30 aprile 2023: Regno Unito (Irlanda del Nord).
15.	<i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess)	LIRITR	a) Irlanda; b) fino al 30 aprile 2023: Regno Unito (Irlanda del Nord).
16.	<i>Paysandisia archon</i> (Burmeister)	PAYSAR	a) Irlanda; b) Malta; c) Regno Unito (Irlanda del Nord).
17.	<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier)	RHYCFE	a) Irlanda; b) Portogallo (Azzorre); c) Regno Unito (Irlanda del Nord).
18.	<i>Sternochetus mangiferae</i> Fabricius	CRYPMA	a) Spagna (Granada e Malaga); b) Portogallo (Alentejo, Algarve e Madera).
19.	<i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller	THAUPI	Regno Unito (Irlanda del Nord).
20.	<i>Thaumetopoea processionea</i> L.	THAUPR	a) Irlanda; b) fino al 30 aprile 2023: Regno Unito (Irlanda del Nord).
21.	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch)	VITEVI	Cipro

d) **Virus, viroidi e fitoplasmi**

1.	Beet necrotic yellow vein virus	BNYVV0	a) Irlanda; b) Francia (Bretagna); c) Portogallo (Azzorre); d) Finlandia; e) Regno Unito (Irlanda del Nord).
2.	<i>Candidatus Phytoplasma ulmi</i>	PHYVUL	Regno Unito (Irlanda del Nord)
3.	Citrus tristeza virus (isolati UE)	CTV000	Malta»

(*) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

2) l'allegato VI è così modificato:

a) al punto 1, il testo della quarta colonna è sostituito dal seguente:

«Paesi terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito (*), Russia [solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsy federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»;

b) al punto 2, il testo della quarta colonna è sostituito dal seguente:

«Paesi terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito (*), Russia [solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsy federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»;

c) al punto 8, il testo della quarta colonna è sostituito dal seguente:

«Paesi terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito (*), Russia [solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»;

d) al punto 9, il testo della quarta colonna è sostituito dal seguente:

«Paesi terzi, esclusi: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Canada, Egitto, Georgia, Giordania, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Israele, Libano, Libia, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito (*), Russia [solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Siria, Stati Uniti (escluso Hawaii), Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»;

e) al punto 14, il testo della quarta colonna è sostituito dal seguente:

«Paesi terzi, esclusi: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Israele, Libano, Libia, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito (*), Russia [solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Siria, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»;

f) al punto 18, il testo della quarta colonna è sostituito dal seguente:

«Paesi terzi, esclusi: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Israele, Libano, Libia, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito (*), Russia [solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Siria, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»;

3) l'allegato VII è così modificato:

a) al punto 5, il testo della quarta colonna è sostituito dal seguente:

«Paesi terzi, esclusi: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Israele, Libano, Libia, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito (*), Russia [solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Siria, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»;

b) al punto 6, il testo della quarta colonna è sostituito dal seguente:

«Paesi terzi, esclusi: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Israele, Libano, Libia, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito (*), Russia [solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Siria, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»;

c) al punto 9, il testo della quarta colonna è sostituito dal seguente:

«Paesi terzi, esclusi: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Israele, Libano, Libia, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito (*), Russia [solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Siria, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»;

d) al punto 10, il testo della quarta colonna è sostituito dal seguente:

«Paesi terzi, esclusi: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Israele, Libano, Libia, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito (*), Russia [solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Siria, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»;

e) al punto 11, il testo della quarta colonna è sostituito dal seguente:

«Paesi terzi, esclusi: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Israele, Libano, Libia, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito (*), Russia [solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Siria, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»;

f) al punto 30, il testo della quarta colonna è sostituito dal seguente:

«Paesi terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito (*), Russia [solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»;

g) al punto 32, il testo della quarta colonna è sostituito dal seguente:

«Paesi terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito (*), Russia [solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»;

h) al punto 55, il testo della quarta colonna è sostituito dal seguente:

«Paesi terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito (*), Russia [solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»;

i) al punto 80, il testo della quarta colonna è sostituito dal seguente:

«Paesi terzi, esclusi:

- Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Kazakistan, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito (*), Russia, San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina,
- Canada, Cina, Giappone, Messico, Repubblica di Corea, Stati Uniti e Taiwan, in cui *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bühner) Nickle *et al.* è notoriamente presente.

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»;

j) al punto 81, il testo della quarta colonna è sostituito dal seguente:

«Paesi terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito (*), San Marino, Serbia, Svizzera e Ucraina,

ed esclusi Canada, Cina, Giappone, Messico, Repubblica di Corea, Stati Uniti e Taiwan, in cui *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bühner) Nickle *et al.* è notoriamente presente

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»;

k) al punto 82, il testo della quarta colonna è sostituito dal seguente:

«Paesi terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito (*), Russia [solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»;

4) nell'allegato IX, punti 1 e 2, nella colonna di destra («Zone protette»), i termini «k) Regno Unito (isola di Man; isole anglo-normanne)» sono soppressi;

5) l'allegato X è così modificato:

a) nel paragrafo introduttivo che precede la tabella, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'intero territorio dello Stato membro (*) elencato;

(*) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.»;

b) ai punti 3 e 9, nella colonna di destra («Zone protette»), i termini «k) Regno Unito (isola di Man; isole anglo-normanne)» sono soppressi;

- c) ai punti da 11 a 14, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 40, 41, 42, 45, 47, 49, 51 e 52, nella colonna di destra («Zone protette»), dopo i termini «Regno Unito» sono aggiunti i termini «Irlanda del Nord»;
 - d) ai punti 17, 18, 23, 39 e 46, nella colonna di destra («Zone protette»), i termini «Regno Unito (Irlanda del Nord, isola di Man e Jersey)» sono sostituiti dai termini «Regno Unito (Irlanda del Nord)»;
 - e) ai punti 27, 28, 43, 44, 48 e 50, nella colonna di destra («Zone protette»), i termini «Regno Unito (Irlanda del Nord e isola di Man)» sono sostituiti dai termini «Regno Unito (Irlanda del Nord)»;
 - f) al punto 22, nella colonna di destra («Zone protette»), i termini tra parentesi dopo «Regno Unito» sono sostituiti da «Irlanda del Nord»;
- 6) nell'allegato XI, la parte A è così modificata:
- a) al punto 3, alla voce «*Prunus L.*» il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:

«Paesi terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito (*), Russia [solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsy federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»

- b) al punto 6, alla voce «*Aster spp, Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. e Trachelium L.*» il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:

«Paesi terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito (*), Russia [solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsy federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»

- c) al punto 11, alla voce «Conifere (*Pinales*)» il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:

«Paesi terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito (*), Russia [solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsy federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»

- d) al punto 12, alla voce «Conifere (*Pinales*), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale» il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:

«Kazakhstan, Russia e Turchia e altri paesi terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito (*), San Marino, Serbia, Svizzera e Ucraina

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.».

- 7) nell'allegato XII, punto 6, alla voce «conifere (*Pinales*), eccetto il legname scortecciato originario di paesi terzi europei» il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:

«Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito (*), Russia [solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2211 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2020
che modifica l'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda il
Regno Unito

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 40, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione ⁽²⁾ prevede misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, applicabili nel territorio dell'Unione.
- (2) Il diritto dell'Unione, compreso il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, è applicabile al e nel Regno Unito durante un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020, conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l'articolo 126 e l'articolo 127, paragrafo 1.
- (3) In conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, i tuberi della specie *Solanum* L. e i relativi ibridi, esclusi quelli di cui alle voci 15 e 16 dell'allegato VI di tale regolamento (le «piante specificate»), possono essere introdotti nell'Unione dai paesi terzi elencati alla voce 17, quarta colonna, di tale allegato.
- (4) In vista della fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso, il Regno Unito ha chiesto alla Commissione di essere riconosciuto indenne dall'organismo nocivo specificato a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (5) La direttiva 93/85/CEE del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce i provvedimenti da adottare negli Stati membri per combattere, tra gli altri, il marciume anulare della patata provocato dall'agente patogeno *Clavibacter sepedonicus* (Spieckermann et Kottho) Nouioui *et al.*
- (6) Conformemente all'articolo 2 della direttiva 93/85/CEE, il Regno Unito ha effettuato indagini annuali i cui risultati dimostrano che negli ultimi tre anni il suo territorio è stato indenne dall'organismo nocivo specificato. I risultati di tali indagini sono stati notificati nel 2020 alla Commissione e agli altri Stati membri.
- (7) Non è stata inoltre registrata alcuna intercettazione dell'organismo nocivo specificato durante lo spostamento delle piante specificate all'interno del Regno Unito o da tale paese verso l'Unione.
- (8) Il Regno Unito ha informato la Commissione che la sua legislazione di recepimento della direttiva 93/85/CEE non cambierà e continuerà ad applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (9) Il Regno Unito dovrebbe pertanto essere incluso nell'allegato VI, voce 17, quarta colonna, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, ferma restando l'applicazione del diritto dell'Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo.

⁽¹⁾ GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata (GU L 259 del 18.10.1993, pag. 1).

- (10) Per garantire che il Regno Unito resti indenne dall'organismo nocivo specificato, esso dovrebbe presentare alla Commissione entro il 28 febbraio di ogni anno i risultati di indagini che confermino che *Clavibacter sepedonicus* (Spieckermann e Kottho) Nouiouï *et al.* non è stato presente sul suo territorio nel corso dell'anno precedente.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
- (12) Poiché il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato VI, voce 17, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, il testo della quarta colonna è sostituito dal seguente:

«Paesi terzi, esclusi:

a) Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco, Siria, Svizzera, Tunisia e Turchia,

oppure

b) i paesi che rispettano quanto segue:

i) si tratta di uno dei seguenti paesi:

Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Isole Canarie, Islanda, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia [solo le seguenti parti: Distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), Distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), Distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), Distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia e Ucraina; e

ii) soddisfano una delle condizioni seguenti:

— sono riconosciuti indenni da *Clavibacter sepedonicus* (Spieckermann & Kottho) Nouioui *et al.*, conformemente alla procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031; oppure

— la loro legislazione è riconosciuta equivalente alle disposizioni del diritto dell'Unione per la lotta contro *Clavibacter sepedonicus* (Spieckermann & Kottho) Nouioui *et al.* conformemente alla procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031;

oppure

c) il Regno Unito (*), purché sia soddisfatta la condizione seguente: il Regno Unito trasmette alla Commissione entro il 28 febbraio di ogni anno i risultati di indagini che confermino che *Clavibacter sepedonicus* (Spieckermann e Kottho) Nouioui *et al.* non è stato presente sul suo territorio nel corso dell'anno precedente.

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2212 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2020

che modifica l'allegato della decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE del Regno Unito e della dipendenza della Corona di Jersey

[notificata con il numero C(2020) 9453]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 dispone che gli Stati membri, i paesi terzi o le loro regioni siano classificati in base alla loro qualifica sanitaria relativa all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in una delle tre categorie seguenti: rischio trascurabile di BSE, rischio controllato di BSE e rischio indeterminato di BSE.
- (2) A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 999/2001, qualora l'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) abbia inserito un paese richiedente in una delle tre categorie relative alla BSE, può essere deciso un riesame della classificazione relativa alla BSE a livello di Unione.
- (3) L'allegato, punti A, B e C, della decisione 2007/453/CE della Commissione ⁽²⁾ reca un elenco con la qualifica sanitaria dei paesi o delle regioni in relazione al rischio di BSE. I paesi e le regioni che figurano al punto A di tale allegato sono considerati come aventi un rischio trascurabile di BSE, quelli che figurano al punto B sono considerati come aventi un rischio controllato di BSE, mentre il punto C dello stesso allegato dispone che i paesi o le regioni che non figurano ai punti A o B debbano essere considerati come aventi un rischio indeterminato di BSE.
- (4) Attualmente l'Irlanda del Nord e la Scozia rientrano nel punto A dell'allegato della decisione 2007/453/CE come regioni con un rischio trascurabile di BSE mentre il Regno Unito, ad eccezione delle regioni Irlanda del Nord e della Scozia, rientra attualmente nel punto B di tale allegato come paese con un rischio controllato.
- (5) Il 28 maggio 2019 l'assemblea mondiale dei delegati dell'OIE ha adottato, durante la sessione generale, la risoluzione n. 19 relativa al riconoscimento del livello di rischio dei membri riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (*Recognition of the Bovine Spongiform Encephalopathy Risk Status of Members*) ⁽³⁾, in vista della sua entrata in vigore il 31 maggio 2019. Tale risoluzione ha riconosciuto la Scozia come una regione con un rischio controllato di BSE. Dopo un riesame della situazione a livello di Unione a seguito di tale risoluzione dell'OIE, la Commissione ha concluso che la nuova qualifica sanitaria dell'OIE con riguardo alla BSE per quanto concerne la Scozia dovrebbe riflettersi nella decisione 2007/453/CE.

⁽¹⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

⁽³⁾ http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/Resolutions/2019/A_R19_BSE_risk.pdf.

- (6) Il 29 maggio 2020 l'assemblea mondiale dei delegati dell'OIE ha adottato la risoluzione n. 11 ⁽⁴⁾ che riconosce Jersey come una regione con un rischio trascurabile di BSE, a norma del codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE. Dopo un riesame della situazione a livello di Unione a seguito di tale risoluzione dell'OIE, la Commissione ha concluso che la nuova qualifica sanitaria dell'OIE con riguardo alla BSE per quanto concerne Jersey dovrebbe riflettersi nella decisione 2007/453/CE.
- (7) Il Regno Unito ha presentato alla Commissione una domanda di qualifica sanitaria con riguardo alla BSE per il Regno Unito medesimo e per la dipendenza della Corona di Jersey. La domanda era corredata, per il Regno Unito e per la dipendenza della Corona di Jersey, delle pertinenti informazioni relative ai criteri e ai fattori di rischio potenziali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 e stabilite all'allegato II, capitoli A e B, di detto regolamento. Tenendo conto delle informazioni fornite dal Regno Unito, tale paese terzo dovrebbe figurare nell'allegato, punto B, della decisione 2007/453/CE, mentre la dipendenza della Corona di Jersey dovrebbe figurare al punto A di tale allegato.
- (8) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, il regolamento (CE) n. 999/2001 e gli atti della Commissione che su di esso si fondano si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso. Al termine del periodo di transizione soltanto l'Irlanda del Nord dovrebbe perciò figurare come regione di uno Stato membro al punto B dell'allegato della decisione 2007/453/CE.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2007/453/CE.
- (10) Poiché il periodo di transizione previsto nell'accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2007/453/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

⁽⁴⁾ https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/About_us/docs/pdf/Session/2020/A_RESO_2020.pdf.

ALLEGATO

«ALLEGATO

ELENCO DI PAESI O REGIONI

A. Paesi o regioni con un rischio trascurabile di BSE

Stati membri

- Belgio
- Bulgaria
- Cechia
- Danimarca
- Germania
- Estonia
- Spagna
- Croazia
- Italia
- Cipro
- Lettonia
- Lituania
- Lussemburgo
- Ungheria
- Malta
- Paesi Bassi
- Austria
- Polonia
- Portogallo
- Romania
- Slovenia
- Slovacchia
- Finlandia
- Svezia

Regioni di Stati membri ()*

- Irlanda del Nord

Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA)

- Islanda
- Liechtenstein
- Norvegia
- Svizzera

Paesi terzi

- Argentina
- Australia
- Brasile
- Cile

- Colombia
- Costa Rica
- India
- Israele
- Giappone
- Jersey
- Namibia
- Nuova Zelanda
- Panama
- Paraguay
- Perù
- Serbia (**)
- Singapore
- Stati Uniti
- Uruguay

B. Paesi o regioni con un rischio controllato di BSE

Stati membri

- Irlanda
- Grecia
- Francia

Paesi terzi

- Canada
- Messico
- Nicaragua
- Corea del Sud
- Taiwan
- Regno Unito (esclusa l'Irlanda del Nord)

C. Paesi o regioni con un rischio indeterminato di BSE

- Paesi o regioni non elencati ai punti A o B.

(*) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

(**) Come indicato all'articolo 135 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (GU L 278 del 18.10.2013, pag. 16).»

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2213 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2020

che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alle dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi o parti dei paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione di partite di determinati prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2020) 9547]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, punto 1, primo capoverso, e punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, frase introduttiva e lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2007/777/CE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce, tra l'altro, le condizioni per l'importazione nell'Unione di partite di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati che sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all'allegato II, parte 4, di tale decisione («i prodotti in questione»), e comprende un elenco dei paesi terzi o parti dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione dei prodotti in questione. Più specificamente, l'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE reca un elenco dei paesi terzi o parti dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione dei prodotti in questione, purché siano stati sottoposti al trattamento pertinente indicato in tale parte dell'allegato II. Tali trattamenti mirano a eliminare determinati rischi per la sanità animale legati agli specifici prodotti in questione. La parte 4 di detto allegato stabilisce un trattamento generico «A» e trattamenti specifici da «B» a «F», enumerati in ordine decrescente di rigorosità rispetto al rischio per la sanità animale legato al prodotto specifico.
- (2) Il Regno Unito ha fornito le garanzie necessarie prescritte dalla decisione 2007/777/CE affinché il Regno Unito e le dipendenze della Corona di Guernsey, dell'Isola di Man e di Jersey figurino nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, di tale decisione dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (l'accordo di recesso), ferma restando l'applicazione del diritto dell'Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo. Tenendo conto delle garanzie fornite dal Regno Unito, detto paese terzo e le dipendenze della Corona dovrebbero essere inseriti nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE.
- (3) Dal novembre 2020, tuttavia, il Regno Unito ha confermato una serie di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H5N8 sul suo territorio, alcuni dei quali non avranno trovato soluzione entro il 1° gennaio 2021. Non è pertanto possibile considerare indenne dalla malattia l'intero territorio del Regno Unito e, al fine di prevenire l'introduzione del virus HPAI nell'Unione, i prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati ottenuti da pollame, selvaggina da penna d'allevamento (esclusi i ratiti), ratiti d'allevamento e volatili selvatici provenienti dalla zona del Regno Unito colpita da HPAI e che le autorità veterinarie del Regno Unito hanno sottoposto a restrizioni a causa di tali focolai dovrebbero essere sottoposti almeno al «trattamento D» di cui all'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II della decisione 2007/777/CE.

⁽¹⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).

- (5) Poiché il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato II della decisione 2007/777/CE è così modificato:

1) nella parte 1, dopo la voce relativa alla Cina è inserita la voce seguente:

«Regno Unito (*)	GB	01/2021	Intero paese
	GB-1	01/2021	L'intero territorio del Regno Unito, esclusa la zona GB-2
	GB-2	01/2021	I territori del Regno Unito descritti alla voce GB-2 nella colonna 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, in funzione delle date di cui alle colonne 6A e 6B di detta tabella.

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»

2) la parte 2 è modificata come segue:

a) dopo la voce relativa all'Etiopia sono inserite le voci seguenti:

«GB	Regno Unito (*) GB	A	A	A	A	XXX	XXX	A	A	A	A	A	XXX	A
	Regno Unito (*) GB-1	XXX	XXX	XXX	XXX	A	A	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	A	XXX
	Regno Unito (*) GB-2	XXX	XXX	XXX	XXX	D	D	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	D	XXX
GG	Guernsey	XXX												

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»

b) dopo la voce relativa a Israele è inserita la voce seguente:

«IM	Isola di Man	XXX	A	XXX	XXX»;										
-----	--------------	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

c) dopo la voce relativa all'Islanda è inserita la voce seguente:

«JE	Jersey	XXX	XXX».											
-----	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2214 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2020

che modifica l'allegato I della decisione di esecuzione 2012/137/UE per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito nell'elenco dei paesi terzi, o parti di essi, dai quali è autorizzata l'importazione nell'Unione di sperma di animali domestici della specie suina

[notificata con il numero C(2020) 9551]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 9, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le condizioni per l'importazione nell'Unione di partite di sperma di animali domestici della specie suina. Più specificamente, l'allegato I di tale decisione di esecuzione reca un elenco dei paesi terzi, o parti di essi, dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma di animali domestici della specie suina.
- (2) Il Regno Unito ha fornito le garanzie necessarie prescritte dalla decisione di esecuzione 2012/137/UE per figurare nell'elenco di cui all'allegato I di tale decisione di esecuzione dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (l'accordo di recesso), ferma restando l'applicazione del diritto dell'Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo. Tenendo conto delle garanzie fornite dal Regno Unito, detto paese terzo dovrebbe essere inserito nell'allegato I della decisione di esecuzione 2012/137/UE.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione di esecuzione 2012/137/UE.
- (4) Poiché il periodo di transizione previsto nell'accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione di esecuzione 2012/137/UE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 62.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione, del 1° marzo 2012, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali domestici della specie suina (GUL 64 del 3.3.2012, pag. 29).

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

ALLEGATO

Nell'allegato I della decisione di esecuzione 2012/137/UE, dopo la voce relativa alla Svizzera è inserita la voce seguente:

«GB	Regno Unito (*)	
-----	-----------------	--

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.».

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2215 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 2020****che modifica l'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito e ad alcune dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di sperma di animali della specie bovina***[notificata con il numero C(2020) 9552]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le condizioni per l'importazione nell'Unione di sperma di animali della specie bovina. Più specificamente, l'allegato I di tale decisione reca un elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma di animali della specie bovina.
- (2) Il Regno Unito ha fornito le garanzie necessarie prescritte dalla decisione di esecuzione 2011/630/UE affinché il Regno Unito e la dipendenza della Corona di Jersey figurino nell'elenco di cui all'allegato I di tale decisione dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (l'accordo di recesso), ferma restando l'applicazione del diritto dell'Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo. Tenendo conto delle garanzie fornite dal Regno Unito, detto paese terzo e la dipendenza della Corona di Jersey dovrebbero essere inseriti nell'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE.
- (4) Poiché il periodo di transizione previsto nell'accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

⁽¹⁾ GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione, del 20 settembre 2011, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali della specie bovina (GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32).

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE è così modificato:

1) dopo la voce relativa al Cile è inserita la voce seguente:

«GB	Regno Unito (*)		
-----	-----------------	--	--

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»

2) dopo la voce relativa all'Islanda è inserita la voce seguente:

«JE	Jersey».		
-----	----------	--	--

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2216 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2020

che modifica l'allegato I della decisione 2006/168/CE per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito e ad alcune dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di embrioni di bovini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2006/168/CE ⁽²⁾ della Commissione stabilisce le condizioni per l'importazione nell'Unione di partite di embrioni di bovini. Più specificamente, l'allegato I di tale decisione reca un elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di embrioni di bovini.
- (2) Il Regno Unito ha fornito le garanzie necessarie prescritte dalla decisione 2006/168/CE affinché il Regno Unito e la dipendenza della Corona di Jersey figurino nell'elenco di cui all'allegato I di tale decisione dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (l'accordo di recesso), ferma restando l'applicazione del diritto dell'Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo. Tenendo conto delle garanzie fornite dal Regno Unito, detto paese terzo e la dipendenza della Corona dovrebbero essere inseriti nell'allegato I della decisione 2006/168/CE.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2006/168/CE.
- (4) Poiché il periodo di transizione previsto nell'accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2006/168/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all'importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE (GU L 57 del 28.2.2006, pag. 19).

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato I della decisione 2006/168/CE è così modificato:

1) dopo la voce relativa alla Svizzera è inserita la voce seguente:

«GB	Regno Unito (*)	ALLEGATO II	ALLEGATO III	ALLEGATO IV
-----	-----------------	-------------	--------------	-------------

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»;

2) dopo la voce relativa a Israele è inserita la voce seguente:

«JE	Jersey	ALLEGATO II	ALLEGATO III	ALLEGATO IV».
-----	--------	-------------	--------------	---------------

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2217 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 2020****che modifica gli allegati I e III della decisione 2010/472/UE per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito negli elenchi dei paesi terzi o di parti di essi da cui è autorizzata l'importazione nell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina***[notificata con il numero C(2020) 9554]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a), e l'articolo 19, frase introduttiva e lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2010/472/UE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le condizioni per l'importazione di partite di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell'Unione. Più specificamente, l'allegato I di tale decisione reca un elenco dei paesi terzi, o di parti di essi, dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina, mentre l'allegato III di detta decisione reca un elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di ovuli ed embrioni di tali animali.
- (2) Il Regno Unito ha fornito le garanzie necessarie prescritte dalla decisione 2010/472/UE affinché il Regno Unito figuri negli allegati I e III di tale decisione dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (l'accordo di recesso), ferma restando l'applicazione del diritto dell'Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo. Tenendo conto delle garanzie fornite dal Regno Unito, detto paese terzo dovrebbe essere inserito negli allegati della decisione 2010/472/UE.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e III della decisione 2010/472/UE.
- (4) Poiché il periodo di transizione previsto nell'accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e III della decisione 2010/472/UE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.⁽²⁾ Decisione 2010/472/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa all'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell'Unione (GU L 228 del 31.8.2010, pag. 74).

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2021.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati I e III della decisione 2010/472/UE sono così modificati:

- 1) nell'allegato I, dopo la voce relativa al Cile è inserita la voce seguente:

«GB	Regno Unito (*)		
-----	-----------------	--	--

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»;

- 2) nell'allegato III, dopo la voce relativa al Cile è inserita la voce seguente:

«GB	Regno Unito (*)		
-----	-----------------	--	--

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.».

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2218 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 2020****che modifica l'allegato della decisione 2011/163/UE per quanto riguarda l'approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati dal Regno Unito e dalle dipendenze della Corona***[notificata con il numero C(2020) 9556]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 29, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 96/23/CE, i paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare animali e prodotti di origine animale contemplati dalla stessa direttiva sono tenuti a presentare piani di sorveglianza dei residui che offrano le garanzie richieste («i piani»). I piani dovrebbero comprendere almeno le categorie di residui e sostanze elencate nell'allegato I di tale direttiva.
- (2) La decisione 2011/163/UE della Commissione ⁽²⁾ approva i piani presentati da alcuni paesi terzi per gli animali e i prodotti di origine animale figuranti nell'elenco di cui all'allegato della stessa decisione.
- (3) Il Regno Unito ha fornito le garanzie necessarie prescritte dalla decisione 2011/163/UE affinché il Regno Unito e le dipendenze della Corona di Guernsey, dell'Isola di Man e di Jersey figurino nell'elenco di cui all'allegato di tale decisione dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (l'accordo di recesso), ferma restando l'applicazione del diritto dell'Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo. Tenendo conto delle garanzie fornite dal Regno Unito, detto paese terzo e le dipendenze della Corona dovrebbero essere inseriti nell'allegato della decisione 2011/163/UE.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2011/163/UE.
- (5) Poiché il periodo di transizione previsto nell'accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2011/163/UE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.⁽²⁾ Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato della decisione 2011/163/UE è così modificato:

- 1) tra le voci relative alle Isole Fær Øer e al Ghana sono inserite le voci seguenti:

«GB	Regno Unito *	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GG	Guernsey	X						X					

* A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.»;

- 2) tra le voci relative a Israele e all'India è inserita la voce seguente:

«IM	Isola di Man	X	X	X			X	X					X»;
-----	--------------	---	---	---	--	--	---	---	--	--	--	--	-----

- 3) tra le voci relative all'Iran e alla Giamaica è inserita la voce seguente:

«JE	Jersey	X						X».					
-----	--------	---	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2219 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 2020****relativa all'equivalenza delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, e dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti nel Regno Unito***[notificata con il numero C(2020) 9590]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/72/CE del Consiglio ⁽¹⁾, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,vista la Direttiva 2008/90/CE del Consiglio ⁽²⁾, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2008/72/CE stabilisce le disposizioni relative alla commercializzazione all'interno dell'Unione dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi.
- (2) La direttiva 2008/90/CE stabilisce le disposizioni relative alla commercializzazione all'interno dell'Unione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.
- (3) Il Regno Unito ha recepito e attuato in modo efficace tali direttive.
- (4) Il diritto dell'Unione, comprese le direttive 2008/72/CE e 2008/90/CE, si applica al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020 conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (accordo di recesso), in particolare all'articolo 126 e all'articolo 127, paragrafo 1.
- (5) In considerazione della fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso, il Regno Unito ha presentato alla Commissione una richiesta affinché le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, nonché i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti nel Regno Unito siano riconosciuti equivalenti ai rispettivi materiali prodotti nell'Unione e conformi alle direttive 2008/72/CE e 2008/90/CE.
- (6) Il Regno Unito ha informato la Commissione che la sua legislazione che recepisce tali direttive non cambierà e continuerà ad applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (7) La Commissione ha esaminato la legislazione pertinente del Regno Unito e ha concluso che le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, prodotti nel Regno Unito e conformi alla suddetta legislazione del Regno Unito sono equivalenti alle piantine di ortaggi e ai materiali di moltiplicazione di ortaggi prodotti nell'Unione e conformi alla direttiva 2008/72/CE, in quanto presentano le stesse garanzie dei rispettivi materiali prodotti nell'Unione per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l'identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l'imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura.

⁽¹⁾ GU L 205 dell'1.8.2008, pag. 28.⁽²⁾ GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8.

- (8) È pertanto opportuno stabilire che le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, prodotti nel Regno Unito sono equivalenti sotto tali aspetti alle piantine di ortaggi e ai materiali di moltiplicazione di ortaggi prodotti nell'Unione e conformi alla direttiva 2008/72/CE, a condizione che le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi prodotti nel Regno Unito continuino a essere conformi a tale direttiva e ai relativi atti di esecuzione dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso.
- (9) La Commissione ha esaminato la legislazione pertinente del Regno Unito e ha concluso che i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti nel Regno Unito sono equivalenti ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti nell'Unione e conformi alla direttiva 2008/90/CE, in quanto presentano le stesse garanzie dei rispettivi materiali prodotti nell'Unione conformemente a tale direttiva per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l'identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l'imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura.
- (10) È pertanto opportuno stabilire che i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti nel Regno Unito sono equivalenti ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti nell'Unione conformemente alla direttiva 2008/90/CE, a condizione che i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti nel Regno Unito continuino a essere conformi a tale direttiva e ai relativi atti di esecuzione dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso.
- (11) La presente decisione non pregiudica l'applicazione del diritto dell'Unione al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo.
- (12) Poiché il periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Equivalenza delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi

Le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, prodotti nel Regno Unito ⁽³⁾ sono equivalenti alle piantine di ortaggi e ai materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, prodotti nell'Unione e conformi alla direttiva 2008/72/CE in quanto presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l'identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l'imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, a condizione che i suddetti materiali prodotti nel Regno Unito continuino a essere conformi a tale direttiva e ai relativi atti di esecuzione dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso.

Articolo 2

Equivalenza dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti

I materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti nel Regno Unito sono equivalenti ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti prodotti nell'Unione e conformi alla direttiva 2008/90/CE in quanto presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l'identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l'imballaggio, le

⁽³⁾ A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente articolo i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, a condizione che i suddetti materiali prodotti nel Regno Unito continuino a essere conformi a tale direttiva e ai relativi atti di esecuzione dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso.

Articolo 3

Data di applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT